

COMUNE DI STRAMBINELLO
Provincia di Torino

Verbale n. 17 del 09/12/2021

OGGETTO: VERIFICA COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

La sottoscritta dott.ssa Samantha Grassi, Revisore unico del Comune di Strambinello nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 27/11/2020,

- vista la relazione illustrativa tecnico - finanziaria;
- visto l'art. 91 del D.L. 267/2000;
- visto l'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001;
- visto il D.Lgs. 78/2010;
- visto il D.Lgs 150/2009;
- preso atto che con determinazione del responsabile del servizio personale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 con le risultanze qui di seguito riepilogate:

Quantificazione fondo	Anno 2021
RISORSE STABILI	
Art. 67 comma 1 – Importo unico consolidato anno 2017	€ 1.973,66
Art. 67 comma 2 lett. a) – incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	€ 83,20
Art. 67 comma 2 lett. B) – differenziali PEO sul personale in essere al 01/03/2018	€ 51,35
Art. 67 comma 7 – decurtazione per fondo (competenza anno 2020) per incremento fondo p.o.	- € 275,95
TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.823,26
INCREMENTI VARIABILI	
Art. 67 comma 3 lett. c) – risorse da specifiche disposizioni di legge	€ 710,00
Art. 68 comma 1 – residui anni precedenti di risorse stabili	€ 721,42
TOTALE INCREMENTI VARIABILI	€ 1.432,42
Totale fondo	€ 3.263,86

- considerato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. n. 34/2019, risultano essere pari ad € 1.832,26, di cui € 1697,71 soggette ai vincoli;
- tenuto conto che il fondo produttività per l'anno 2021 è stato decurtato per € 275,95 pari alla quota (di competenza dell'anno 2020) delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato, in quanto non vi è alcun dipendente non titolare di P.O.;
- vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno

2015 ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 01/04/1999 così come sostituito dall'art. 4 comma 3 del CCNL del 22.01.2004, la compatibilità dei costi emergenti dalle sopra riportate quantificazioni con i vincoli di bilancio;

- considerato l'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:
 - non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
 - doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- preso atto che il fondo 2021 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. n. 75/2017) non deve essere decurtato, poiché non supera il limite del fondo 2016

esprime

parere favorevole in merito al controllo sulla compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Novara, lì 09 dicembre 2021

Il Revisore Unico

Dott.ssa Samantha Grassi

